



COMUNE di CERVIGNANO D'ADDA
PROVINCIA di LODI
P.zza Municipio, 1 – Tel. 029813002 * Fax 0298850125

ORDINANZA SINDACALE

Cervignano d'Adda, 23.02.2023

OGGETTO: ORDINANZA N. 1 DEL 23.02.2023.

DIVIETO DI ABBANDONO, DEPOSITO E SCARICO SUL TERRITORIO COMUNALE DI RIFIUTI E MATERIALI DI QUALSIASI GENERE.

IL SINDACO

PREMESSO che

- il Comune di Cervignano d'Adda in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta porta a porta raccogliendo a domicilio, secondo un calendario annuale stampato e consegnato casa per casa, carta, plastica, vetro, lattine, umido, secco e, su prenotazione, anche i rifiuti ingombranti;
- nel territorio comunale sono presenti contenitori adibiti al conferimento di indumenti usati;
- nel territorio comunale è presente la piattaforma ecologica nella quale è possibile conferire varie tipologie di rifiuto secondo le norme vigenti;
- che sul territorio comunale sono collocati uniformemente cestini multimateriale che sono a servizio della cittadinanza;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali, ed eseguirla risulta essere un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi spiacevoli episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

ACCERTATO che frequentemente i cestini multi materiale ed i contenitori destinati al conferimento di indumenti usati sono utilizzati impropriamente, con un non corretto conferimento dei rifiuti e con deposito nelle immediate vicinanze di buste di indumenti, carta, cartone, rifiuti indifferenziati, RAEE, rifiuti ingombranti di varia natura ed altro;

SENTITE le diverse segnalazioni pervenute per la mancata custodia di cani di proprietà e di deiezioni canine su suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati, nelle piazze e nelle aiuole;

CONSIDERATO che esiste un disagio dei cittadini a causa di un malcostume diffuso tra i proprietari dei cani che, durante le passeggiate con i loro animali, abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino, trascurando l'evidente dovere civico di provvedere alla loro raccolta con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti; che tali inconvenienti, per loro natura, oltre a costituire un problema di aspetto estetico ed ambientale, rappresentano anche un problema sotto il profilo igienico-sanitario;

PRESO ATTO dei pericoli per la sicurezza, conseguenti alla circolazione dei cani privi di custodia in aree pubbliche.

CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

DATO ATTO che il recupero e lo smaltimento di rifiuti indifferenziati ed abbandonati rappresenta un aggravio economico per le casse comunali e, di conseguenza, per i cittadini;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti che provoca anche l'insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio del decoro urbano e del territorio, dell'igiene e della salute pubblica, con un aggravio dei costi per l'Ente e la cittadinanza;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTI, in particolare:

- l'art.178, il quale dispone che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga";

- l'art.192, a norma del quale "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

- l'art. 232-bis che reca "È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi";

- l'art. 232-ter che reca "al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi";

- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
- art. 33 - legge 173 del 7 marzo 2002 per l'imbrattamento delle strade a mezzo di deiezioni canine e mancata rimozione delle stesse da 25 a 500 euro di multa
- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689;
- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma I del Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, che consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite Ordinanze, anche in deroga alle norme vigenti "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità...";
- l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

ORDINA

- 1. il DIVIETO**, nell'intero territorio comunale, di abbandono e deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani oltreché al di fuori degli appositi contenitori;
- 2. il DIVIETO** a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, su panchine, qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti, sacchetti contenenti rifiuti ed altre tipologie di rifiuto;
- 3. il DIVIETO** a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati, indifferenziati, ingombranti, RAEE ecc. all'interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale) o nei loro pressi;
- 4. il DIVIETO** a chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;
- 5. l'OBBLIGO** a tutti gli utenti di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata ormai assodate, nel rispetto del calendario fornito dalla società fornitrice del servizio e nelle modalità indicate dalla medesima società presso la piazzola ecologica.
- 6. l'OBBLIGO** I proprietari di cani, ed i detentori a qualsiasi titolo, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
 - E' severamente vietato lasciare incustoditi i cani fuori dalle proprietà private, in luoghi o aree pubbliche, nonché aree verdi;

- E' vietato abbandonare in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico, gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. Detti rifiuti dovranno invece essere tempestivamente raccolti, con idonea paletta o sacchetto e smaltiti negli appositi contenitori per la raccolta;

AVVERTE

che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e regolamenti, per le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Descrizione sintetica dei comportamenti vietati Sanzione

Abbandono su suolo pubblico di involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto	€ 50,00
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti derivanti da prodotti da fumo quali mozziconi di sigarette o pacchetti di sigarette	€ 100,00
Conferimento sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati all'interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale o cestini gettacarte a palo)	€ 300,00
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti solidi urbani differenziati o indifferenziati compreso il verde	€ 300,00
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti inerti o ingombranti o speciali	€ 400,00
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti pericolosi compresi RAEE	€ 500,00
Abbandono escrementi dei cani	€ 500,00

In aggiunta alle sanzioni previste si impone al trasgressore la bonifica dell'area deturpata. Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno rispetto della presente Ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare al Comune eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti.

DISPONE

- che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza sia demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri ed alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
- che per l'accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, le Forze di Polizia incaricate possano avvalersi del sistema di videosorveglianza attivo sul territorio e di dispositivi mobili quali le fototrappole che potranno essere dislocate dove ritenuto necessario.
- che la presente ordinanza sia pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale e affissa nelle

sedi opportune, nonché trasmessa in copia al Comando della Stazione Carabinieri di Zelo Buon Persico e di Lodi ed alla Prefettura di Lodi.

AVVISA

che avverso al presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line;

IL SINDACO
Mazzucco Maria Pia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.